

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 079/CSA– RIUNIONE DEL 6 MARZO 2015

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Renato Carmelo Calderone, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PAVIA/NOVARA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015).

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 133/DIV del 17.2.2015) infliggeva alla società A. C. Pavia S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, per fatti avvenuti nella gara Pavia/Novara del 15.2.2015.

E ciò perché i propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l'opposta tifoseria ed al termine della gara lanciavano in direzione di calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi numerose palle di neve, una delle quali colpiva alla testa un calciatore, senza conseguenze.

Nel rapporto del Commissario di campo si riferisce che nel corso della gara, per numerose volte dalla curva locale venivano intonati i seguenti cori: "novarese pezzo di merda" "merda siete e merda resterete". Nel secondo tempo veniva esposto uno striscione di limitate dimensioni con scritto "novaresi= Lotito". Al termine della gara, all'uscita delle squadre dal terreno di giuoco, dalla curva locale venivano lanciate circa numero 10 palle di neve verso i calciatori ospiti senza colpirli. Il collaboratore del Procuratore federale riferiva che nella parte finale della gara la tifoseria del Pavia urlava alla tifoseria avversaria "siete come il presidente Lotito".

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la A. C. Pavia S.r.l., dolendosi dell'eccessività della sanzione in considerazione della tenuità del fatto. Secondo la difesa le frasi pronunciate da alcuni tifosi non potevano essere definiti come inneggianti alla discriminazione territoriale. Nel caso di specie, ci si trova in presenza di comportamenti volgari ma non certamente discriminatori cui peraltro hanno fatto eco i cori intonati dai tifosi del Novara.

Ricorrerebbero poi le circostanze attenuanti previste dall'articolo 13 C.G.S.. La società, nel caso di specie, ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi nella suddetta gara: è stato adottato un piano operativo con un impiego di 67 steward, un delegato alla sicurezza, un responsabile di funzione.

Alla luce dei suddetti rilievi si chiede che la Corte sportiva d'appello federale voglia prosciogliere la deferita società da ogni addebito. In subordine, ridurre la sanzione oggetto della decisione nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia.

Il reclamo è parzialmente fondato in relazione all'entità della sanzione.

I fatti contestati rientrano appieno nel paradigma dell'art. 11, comma 1 C.G.S. e nell'art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Data la non estrema gravità dei cori, che comunque sono stati intonati più volte, si ritiene equo ridurre la sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 16 C.G.S., rideterminandola in €1.500,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia ridetermina la sanzione dell'ammenda a €1.500,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. GIAMPAOLO MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CREMONESE DEL 1.3.2015 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015).

La società U.S. Cremonese S.p.A. ha impugnato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo in relazione all'incontro del Campionato Lega Pro, Girone A, Stagione Sportiva 2014/2015, Alessandria Calcio 1912 S.r.l./Cremonese S.p.A., disputata il 1.3.2015.

La decisione del Giudice Sportivo si basa sul rapporto dell'arbitro, secondo cui il Sig. Giampaolo è stato allontanato dal recinto di gioco, perché *“protestava vivacemente il mio operato in seguito alla decisione di accordare un calcio di rigore alla squadra di casa”* e sul referto del primo assistente dell'arbitro, secondo cui *“al 32' il Sig. Giampaolo Marco, allenatore della Soc. Cremonese, è stato allontanato perché dopo una decisione dell'arbitro continuava a protestare urlando per 4 volte la seguente frase. ‘siete scandalosi, una vergogna siete’”*.

Il Collegio ritiene che il fatto disciplinare commesso dal Sig. Giampaolo, come ricostruito alla luce delle risultanze documentali dei due referti degli ufficiali di gara, possa essere congruamente sanzionato con una sola giornata di squalifica, tenendo conto di tutte le particolari circostanze attenuanti del caso.

In tale prospettiva va considerato che il referto arbitrale non attribuisce alcun rilievo all'atteggiamento irrispettoso e offensivo del tecnico, ponendo l'accento, semmai, sulla particolare vivacità e intensità della protesta. Solo il rapporto del 1° assistente arbitrale evidenzia il contenuto delle espressioni verbali utilizzate dal Sig. Giampaolo, nel contesto di una fase particolarmente concitata della competizione.

Senza considerare, poi, che l'allontanamento del Sig. Giampaolo, avvenuto al 32° del 1 tempo, costituisce, anch'esso, una conseguenza sanzionatoria dell'illecito commesso dal tesserato, direttamente riferita al contenuto e alle modalità non regolamentari delle proteste.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto e la sanzione, anche alla luce delle riscontrate circostanze attenuanti, va rideterminata in 1 giornata effettiva di squalifica, anziché 2.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona ridetermina la sanzione della squalifica al sig. Giampaolo Marco in 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio